

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3853

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore LUBRANO DI RICCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1999

—————

Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per
garantire stabilità ai governi regionali mediante l’elezione
diretta del Presidente della Giunta regionale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della stabilità dei governi regionali e, soprattutto, quello della rispondenza delle giunte regionali alla volontà del corpo elettorale, hanno acceso un forte dibattito nel Paese.

Tutte le forze politiche concordano sulla necessità di un urgente intervento normativo rivolto a vietare i cosiddetti «ribaltoni».

Tuttavia, alla estesa censurabilità politica dei mutamenti di maggioranza, nell'attuale ordinamento costituzionale, non possono conseguire sanzioni giuridiche. Infatti, il Consiglio regionale elegge il Presidente ed i membri della Giunta (articolo 122, ultimo comma) e, conseguentemente, è pienamente legittimato a cambiare maggioranza nel corso del mandato.

Nè si può vietare, com'è stato proposto da alcune parti, la composizione di giunte regionali diverse da quelle proposte al corpo elettorale prevedendo, peraltro con legge

ordinaria ed in violazione degli articoli 115 e 126 della Costituzione, una nuova causa di scioglimento del Consiglio regionale.

La definizione di un efficace presidio normativo «antiribaltone» può essere introdotta solo con lo strumento della legge costituzionale, mediante la previsione dell'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Il Presidente eletto direttamente dal corpo elettorale non può essere posto in discussione dal Consiglio, se non attraverso il suo stesso scioglimento.

L'approvazione del disegno di legge costituzionale proposto uniformerebbe l'intero sistema elettorale locale all'elezione diretta, conseguendo con certezza, come dimostra del resto l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, il risultato di rendere anche le giunte regionali stabili e conformi alla maggioranza politica indicata dal corpo elettorale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'ultimo comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto con le modalità previste dalla legge statale. Il Presidente nomina e revoca i membri della Giunta tra cittadini esterni al Consiglio aventi i requisiti per l'eleggibilità a consigliere. I provvedimenti di nomina e revoca dei membri della Giunta sono immediatamente efficaci e vengono comunicati al Consiglio nella prima seduta successiva alla loro adozione».

2. Il secondo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Viene sciolto in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni del Presidente della Giunta regionale o nel caso di dimissioni congiunte della maggioranza dei consiglieri e, comunque, quando non sia in grado di funzionare».

